alla voce, come determinarii a dare il danaro alla voce, come determina molti a darlo a cambio marittimo. In queste circostanze sembra, che con ragione pretendano i negozianti uno straordinario profitto, poichè questo deve proporzionarsi al rischio.

Ma i negozianti danno ancora il danaro alla voce a persone sicure; onde la voce, che potrebbe esser conveniente dove la cautela manca, diviene ingiusta, dove vi è o soprabbonda.

La norma che regola la voce deve esser generale, e comprendere i casi ordinarj. Se i negozianti pretendono con ragione un grosso profitto in certi casi, con evidente torto lo pretenderebbero in tutti; onde la dimanda, che la voce abbia riguardo ad alcuni casi particolari, e che da' medesimi sia regolata, sarebbe la più ingiusta ed assurda. Non si può immaginare cosa più strana ed insensata, che l'obbligare all'interesse del vecchio trenta per cento tutti coloro, a'quali si dà il danaro con sicurezza, perchè tanto devono pagare alcuni, a cui si dà con rischio.

I negozianti quando vedono, che dal contratto alla voce non possono sperare quel profitto, che credono in tali casi dovuto, lo procureranno con altri contratti. Esi non possono obbligarsi a dare